

REGISTRO DELLA CLIENTELA AI FINI ANTIRICICLAGGIO

PER PROFESSIONISTI

Provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006
D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 e D.M. 10 aprile 2007, n. 60
D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e sue modifiche D.L. 70/2010. - D.L. 141/2010

Gli obblighi previsti dalla normativa sono posti a carico dei seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:

1. dottori commercialisti ed esperti contabili,
2. revisori contabili e società di revisione
3. consulenti del lavoro;
4. notai ed avvocati (limitatamente all'attività di consulenza in relazione a transazioni economiche, transazioni finanziarie, al compimento di attività manageriali ed al compimento in nome e per conto del cliente di operazioni di natura finanziaria e immobiliare);
5. prestatori di servizi relativi a società e trust, non ricompresi nei punti precedenti;
6. ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti, altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Adempimenti

2. Adeguata verifica della clientela e registrazione delle prestazioni professionali nell'archivio

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

- a. identificare il cliente e verificare l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b. identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- d. svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale e vanno adempiuti nei seguenti casi:
 - quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro
 - quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importi pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
 - tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile;
 - quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (e di registrazione) NON si applicano in relazione:

1. allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi;
2. agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1 della legge 12/1979.

In determinati casi trovano applicazione obblighi semplificati o rafforzati

Gli obblighi di registrazione hanno ad oggetto i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati ad operare per conto del cliente e vanno adempiuti entro 30 giorni dalla conclusione della prestazione.

L'omessa istituzione dell'archivio è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

3. Segnalazione di operazioni sospette alla UIF

I professionisti devono inviare alla UIF, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione pecuniaria che va dall'1 al 40% del valore dell'operazione.

4. Formazione

I professionisti hanno l'obbligo di adottare adeguate misure di formazione dei loro dipendenti e collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

D.Lgs. 231/07 Art. 38

Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i professionisti indicati nell'articolo 12 e i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. In alternativa all'archivio, i soggetti indicati al comma 1 possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
3. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

Allegato Tecnico D.Lgs. 231/07 Art. 3

Articolo 19, comma 1, lettera a). Documenti validi per l'identificazione

1. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest'ultimo caso sono acquisiti e riportati nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

1) Il soggetto che compie operazioni o instaura rapporti con gli intermediari -2) Intermediario

3) Denaro contante, Assegni Bancari e Postali, Assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili, vaglia postali, etc.

